<u>AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE</u>

(legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)

1. INTERVENTI SOGGETTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione di tutela del paesaggio, <u>tutti gli interventi che</u> alterano la stato dei luoghi nelle aree soggette a tutela paesaggistico-ambientale (si vedano ora le zone "gialle" rideterminate con la Variante 2000 al PUP) ovvero modificano beni soggetti al vincolo di tutela del paesaggio.

L'autorizzazione <u>non è richiesta</u>:

- a) per gli interventi di manutenzione ordinaria e restauro conservativo che non alterino l'aspetto esteriore degli edifici, per l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi, per gli allacciamenti all'utenza diretta nonché per le reti di impianti tecnologici (art. 93, comma 2)
- b) nei boschi e nelle foreste ricadenti nelle zone soggette a tutela paesaggistico-ambientale, il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione e le opere di conservazione previste ed autorizzate in base alle norme vigenti in materia;
- c) per le varianti in corso d'opera "minori" (art. 96);
- d) per le opere soggette a tutela dei beni culturali (l'autorizzazione è assorbita da quella della sovrintendenza competente art. 102)

1. ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

(in grassetto gli interventi che possono rilevare anche per l'art. 127)

- *a)* Giunta provinciale
- □ Opere dello Stato e della Regione che richiedono l'intesa (art. 96);
- □ Ricorsi avverso i dinieghi degli altri organi di tutela (art. 101).
- □ Potere di annullamento dei provvedimenti della CTP e CTC e di quelli degli organi competenti al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria entro 60 giorni (artt. 97, comma 3, 98, comma 3, e 127, comma 4 bis);
- a) <u>Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio (in sostituzione della Giunta provinciale)</u>
- □ Opere riguardati il Parco dello Stelvio (articolo 93, comma 1, lettera b), numero 1);
- □ Opere dell'ENEL di competenza statale maggiori a 150.000 V (articolo 96);
- Autorizzazione per l'acquisizione di opere abusive da parte dei comuni (art. 126);
- □ Ordini e divieti per la protezione di beni tutelati e decoro urbanistico e paesaggistico (art. 72);
- □ Procedure sanzionatorie in materia di tutela del paesaggio e cartelli pubblicitari (art. 131 e 132)
- a) Conferenza di servizi
- opere di competenza della Provincia, escluse quelle soggette a VIA (art. 95)
- *a) Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale –CTP:*
- □ opere di infrastrutturazione (art. 93, comma 1, lettera a);

- □ cartelli pubblicitari nelle aree non destinate ad insediamento (art. 93, comma 1, lettera a);
- opere da realizzare all'interno dei parchi provinciali (art. 93, comma 1, lettera b), numero 2);
- opere riguardanti singoli beni vincolati di particolare pregio (art. 94);
- opere soggette a Valutazione di impatto ambientale (escluso lo screening) (art. 97).
- a) Commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale CTC
- □ tutti gli interventi di modifica dello stato dei luoghi nelle aree tutelate, con esclusione di quelli espressamente attribuiti ad altri organi. (art. 98)
- a) Comuni
- o recinzioni, coloritura degli edifici, sostituzione materiali copertura edifici, muri sostegno e contenimento fino a 1,50 m. di altezza, pavimentazioni stradali, pannelli solari (art. 99).

1. Presentazione delle domande e termini dei procedimenti

Le domande vanno presentate dagli interessati agli organi competenti, mediante la presentazione della documentazione prescritta (l'elenco viene distribuito dalle segreterie delle strutture).

Per la **procedura di coordinamento delle sanzioni di cui all'articolo 127**, il comuni devono trasmettere la documentazione ai seguenti organi:

- o **al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio** per le autorizzazioni di competenza della CTP Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, della Giunta provinciale, del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio e della Conferenza di Servizi;
- o **alle CTC** Commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, per la autorizzazioni di loro competenza;
- o **ai competenti organi comunali**, per le autorizzazioni di cui all'articolo 99, che si esprimeranno sentito preventivamente il parere della Commissione edilizia.

I termini dei procedimenti sono i seguenti:

- <u>60 giorni</u>, salvo interruzione del termine per il completamento della documentazione mancante, per le opere di competenza della CTP, delle CTC e dei comuni;
- 90 giorni, salvo interruzione del termine per il completamento della documentazione mancante, per le opere di competenza del Dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
- 120 giorni per la sanatoria di cui all'articolo 127. Le procedure per la richiesta di coordinamento delle sanzioni sono disciplinate dalla deliberazione n. 1218 del 25 maggio 2001.